



COMUNE DI MAGASA
Provincia di Brescia

Via Garibaldi n. 1 - 25080 Magasa (Bs) -
tel.0365.745010 fax 0365.74049
Cod. Fisc. 00571420173 - Part. I.v.a. 00570990986

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 / 25.07.2026

Adunanza straordinaria - Seduta Pubblica
Prima Convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026-2029 E APPROVAZIONE
TARIFFE TARI ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **10.30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE.

	Componenti	Presenti / Assenti
	Il Sindaco:	==
1.	Venturini Omar	Presente
	I Consiglieri:	==
2.	Venturini Federico	Assente
3.	Ghidoni Laura	Presente
4.	Gottardi Elio	Presente
5.	Pace Giovanni Pietro	Presente
6.	Gottardi Sabrino	Presente
7.	Pace Giovanni	Presente
8.	Ponchiardi Silverio	Presente
9.	Faustini Fabio	Presente
10.	Bignotti Daniela	Assente
11.	Raineri Gian Luigi	Assente
	TOTALE PRESENTI	- 8 -
	TOTALE ASSENTI	- 3 -

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa SilviaLuisa Ballarini il quale provvede alla redazione del presente verbale;
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Venturini Omar in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 2

Introduce il Sindaco che espone il punto all'ordine del giorno e da lettura del parere positivo espresso dal Revisore dei Conti.

Il consigliere Faustini chiede un chiarimento in merito ad una discrepanza rinvenuta nell'annualità 2029 con dichiarazione scritta che consegna al Segretario e che viene allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco si riserva di verificare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio n. 10 del 02.06.2024 è stato approvato il Piano Finanziario TARI 2024-2025
- con deliberazione di Consiglio n. 11 del 02.06.2024 sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2024;
- con deliberazione di Consiglio n. 28 del 27.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e i relativi allegati;

Premesso, altresì, che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527, 528, 529 e 530 della Legge 27/12/2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021 (MTR-1);
- con la deliberazione n. 363 del 3/8/2021 e successiva determinazione n. 2 del 4/11/2021 ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ed i relativi schemi degli atti oggetto di approvazione, definendo altresì a facoltà di aggiornamento biennale 2024/2025 del MTR-2 con propria deliberazione n. 389 del 3/8/2023 e successiva determinazione n. 1 del 6/11/2023;

- l'art. 8 del D.P.R. 27/4/1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art.1, comma 702, della Legge 27/12/2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446;

Dato atto che con deliberazione n. 397 del 5/8/2025 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)” riferito al periodo 2026-2029;

Dato altresì atto che con successiva determinazione n. 1 del 7/11/2025 ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;

Preso atto che gli obiettivi del nuovo metodo tariffario possono essere riassunti nel mantenimento di un quadro generale di regole stabile e certo, nella promozione di una maggiore qualità e un ricorso ampio all'innovazione al fine di migliorare il più possibile l'impiego del materiale recuperato nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti, nel favorire il percorso di avvicinamento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata al livello previsto dalla normativa vigente, nonché nel rafforzamento sia della disciplina dei profili tariffari dell'accesso agli impianti di trattamento sia della *compliance* regolatoria prevedendo che eventuali inadempimenti siano necessariamente seguiti da segnali di disincentivo efficaci, in un'ottica di tutela degli utenti finali;

Rilevata l'impostazione di base consolidata e valida anche per il MTR-3, rappresentata da un sistema basato su regole definite a stabilire le entrate tariffarie massime e la presenza di un limite alla crescita annuale delle tariffe, mantenendo la commisurazione dei costi efficienti di un'annualità sulla base dei costi certi, validati, risultanti da scritture contabili obbligatorie del secondo esercizio precedente;

Preso atto che gli effetti del MTR-3 sono sempre correlati alla programmazione pluriennale dei costi e delle tariffe massime per l'intero periodo 2026-2029, evidenziando che i costi riferiti all'anno 2026 sono quelli da rendiconto anno 2024, mentre quelli afferenti l'anno 2027 sono quelli a consuntivo anno 2025, che definiranno la base di calcolo anche per la previsione 2028/2029 con la specifica che, quest'ultimo biennio, sarà oggetto di aggiornamenti sulla base di indicazioni metodologiche fornite da ARERA;

Rilevato che le indicazioni riportate nella deliberazione ARERA confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle del D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA

il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dell'Ente territorialmente competente;

Dato atto che nel territorio in cui opera il Comune di Magasa non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito dalla Legge 14/9/2011, n. 148 e che in base alle vigenti **norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste da ARERA sono svolte dal Comune;**

Preso atto che l'art. 1, comma 677, della Legge di Bilancio 30/12/2025, n. 199 ha stabilito che i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, in luogo del precedente termine del 30 aprile previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228 convertito dalla Legge 25/2/2022, n. 15;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio n. *13 del 26/06/2021*;

Visto in particolare l'art. 15, secondo cui la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della L. n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, la facoltà di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visti altresì;

l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. e s.m.i., che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con D.M.I. d'intesa con il M.E.F., sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1, lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con cui è stato previsto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 27/01/2022, n. 4, che dispone che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

Rilevato che il Piano economico finanziario, aggiornamento anno 2026-2029 è stato predisposto:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Magasa e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento, come da documentazione trasmessa da Garda Uno Spa in data 18.6.2026 prot. n. 0004537 e considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-3);

nel rispetto dell'art. 1, comma 653, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della L. n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013, per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2024 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 31 dicembre 2021);

Visto il PEF 2026-2029 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da TOOL ARERA (**allegato A**), una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa (**allegato B**), secondo il modello ARERA;

Rilevato che:

il PEF, tenuto conto dei costi effettivi e di quelli previsionali, espone un costo complessivo, al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif. e un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, della medesima deliberazione, rispettivamente pari a:

€	35.553	per l'anno 2026
€	38.361	per l'anno 2027
€	41.733	per l'anno 2028
€	45.150	per l'anno 2029

il PEF, a seguito dell'approvazione da parte di questo Consiglio, sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

Dato atto che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario, **non superano** i limiti previsti dall'Autorità così come dimostrato sulla citata relazione;

Vista l'allegata validazione (**allegato D**) del piano finanziario sottoscritta in data 30.6.2026 pervenuta al prot.n. 1824 del 10.7.2026 dal referente organizzativo di CO.SE.A. dott. Manuele Martinelli, al quale il Comune di Magasa ha dato incarico con determinazione n. 31 del 20.4.2026;

Rilevato infine che:

- nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Magasa, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011;
- nell'assenza dello stesso, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale;

- l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del T.U.E.L.;

Ritenuto necessario in questa sede procedere anche all'approvazione delle Tariffe della TARI per l'anno 2026;

Preso atto che le stesse: devono coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; anno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi; **Rilevato che:**

- le tariffe sono determinate sulla base di quanto sancito dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e dal regolamento comunale TARI, e tengono conto della produttività dei rifiuti delle categorie di utenti, come previsto dalla normativa e dal regolamento citato;
- gli introiti della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;
- le tariffe sono composte da una quota fissa, riferita all'ammontare degli investimenti e ai costi amministrativi, e da quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- le tariffe si dividono in “**domestiche**” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e in “**non domestiche**”, riferite alle attività commerciali, per le quali si tiene conto della superficie produttiva dei rifiuti e dei coefficienti di produttività dei rifiuti, determinati per categoria produttiva;
- nella redazione del piano finanziario ci si è avvalsi delle risultanze dei fabbisogni standard, come previsto ai sensi dell'art. 1, commi 653 della L. 27/12/2013, n. 147, la quale dispone che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
- i costi del servizio, le categorie, e le tariffe sono individuate nel PEF e sono approvati dal Consiglio;

Visto il Piano finanziario (allegato A) e rilevato che:

- complessivamente i costi del servizio per l'anno 2026 sono pari a € 35.553 (IVA compresa) dei quali € 14.729.00 relativi ai costi fissi ed € 20.824.00 relativi ai costi variabili;
- l'importo da addebitare ai contribuenti è pari a € 35.553,00 pari ai costi complessivi detratto il contributo MIUR;
- sulla base della percentuale delle superfici iscritte a ruolo, il 41.43% della quota fissa e della quota variabile grava sulle utenze domestiche ed il restante 58,575% grava sulle utenze non domestiche;

Vista la deliberazione Arera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, due componenti perequative per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti di cui alla L. 60/2022 (UR1,a) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a), espresse in euro/utenza per anno, da applicare in aggiunta alle tariffe TARI con le modalità e la tariffa/utenza stabilite per l'anno 2025;

Visto il DPCM n. 24 del 21/01/2025, emanato a seguito del D.L. 124/2019 art. 57-bis così come convertito dalla L. 157/2019, con cui vengono definiti i criteri per la definizione delle agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale rifiuti);

Preso atto che, ai sensi della citata Deliberazione Arera n. 386/2023/R/RIF, l'Autorità non ha effettuato aggiornamenti degli importi per l'anno 2026;

Viste altresì:

- la deliberazione Arera n. 133 del 1.4.2025 e s.m.i., riguardante l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, con cui l'autorità ha introdotto la componente tariffaria UR3, a partire dall'anno 2025, fissata nella misura di euro 6 per utenza, volta a finanziare il bonus sociale medesimo;

- la deliberazione Arera n. 355 del 29.7.2025 e smi, avente a oggetto "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decretolegge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO";

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va inoltre applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle **funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;**

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 233 del 17.10.2025 che fissa nel 5% la determinazione della misura di detto tributo provinciale per l'anno 2026;

Di dare atto quindi che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brescia nella misura del 5% (D.P. della Provincia di Brescia n. 275 del 06/09/2023)
- le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno.
- La componente perequative *UR3,a* è pari a € 6,00 ad utenza per anno

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026 del Comune di Magasa, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 35.533.00;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *"Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente"*;

Preso atto che i coefficienti *Ka*, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche sono quelli stabiliti con D.P.R. 158/1999;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 23/2011, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato **E** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%;

Vista la proposta di tariffe relative all'anno 2026 (**allegato E**) predisposte dall'ufficio tributi del Comune di Magasa;

Richiamato l'art. 34 comma 2 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce che il versamento deve essere effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza il giorno 16 nei mesi di settembre e novembre;

Visto il vigente regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio n. 13 del 26/06/2021;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, che attribuisce all'ente locale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al M.E.F., Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 7 (sette), astenuti 1 (uno) (consigliere Fabio Faustini), contrari 0 (zero), resi in forma palese, dagli 8 (otto) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare per le ragioni e motivazioni espresse in premessa quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
- il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2026/2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3 (**allegato A e allegato A2**);
- la relazione di accompagnamento con acclusa tabella riepilogativa (**allegato B**);
- le dichiarazioni di veridicità dei dati rilasciate dal soggetto gestore e dal sindaco per la parte dei costi di competenza del comune (**allegato C**).

- Di approvare la relazione di validazione del PEF (**allegato D**) redatto da CO.SE.A. soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore come richiesto dalla deliberazione ARERA numero 363/2021. Di approvare le tariffe relative all'anno 2026 della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche (**allegato E**) e di precisare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- Di dare atto che l'art. 34, comma 2 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce che il versamento deve essere effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza il giorno 16 nei mesi di settembre e novembre.
- Di trasmettere mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2026/2029, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 158/1999;
- Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale della presente deliberazione e copia del Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2026/2029, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 158/1999, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10, lettera e), della L. 28/12/2015, n. 208;

Successivamente, vista l'urgenza di predisporre la bollettazione e l'invio in tempo utile agli utenti degli avvisi di versamento TARI e l'invio del PEF all'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente,

Con voti favorevoli n. 7 (sette), astenuti 1 (uno) (consigliere Fabio Faustini), contrari 0 (zero), resi in forma palese, dagli 8 (otto) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e s.m.i.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.07.2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Omar Venturini



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Magasa, 25.07.2026



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Albo pretorio n. _____/___

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata il giorno _____ sul sito internet istituzionale del Comune (art. 32, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 18.06.2009) ove rimarrà esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Magasa,



L'ADDETTO DI SEGRETERIA

=====

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 25.07.2026 .

=====

PARERE T.U. 18.08.2000 N. 267 ART. 49 – COMMA 1°.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEI SERVIZIO

Per quanto di competenza:

ESPRIME

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000 in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica, in relazione alla proposta della presente deliberazione;

Parere contrario alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto per i seguenti motivi: nessuno.

Magasa, 25.7.2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Omar Venturini